

Presidente dichiarata chiusa l'Assemblea.

Alle ore 11:00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il

dal'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che

Porte integrante.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti. Al termine della discussione, all'unanimità, l'Assemblea delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica la necessità di integrare lo Statuto al Senato del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m., a causa delle variazioni intervenute nella disciplina del Terzo Settore rispetto al momento in cui lo Statuto è stato conformato alla disciplina stessa con verbale assembleare

all'ordine del giorno,

L'Assemblea va validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti

DICHARA

sens dello statuto, che sono presenti tutti gli associati,

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata al

unanime del presenti la Sig. ra Panasia Jasmin a svolgere le funzioni di segretario.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione sig.ra La Terra Santa la quale chiama con il consenso

b) Variable eventually.

a) integrazione dello Statuto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

"SOCCORSO BLEA ODV", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in villa via Monsignor Gurnea n. 26 si è riunita, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione

Il giorno 22 del mese di Luglio dell'anno 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la sede legale sita

"SODDORSO IBLEA QDV"

DELL'ASSOCIAZIONE

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

97019 VICTORIA VIA HONG KONG 95/0009/88

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ASSOCIATIONE SOCCORSO ITALIA ONLUS

[illegible]

ASSOCIAZIONE DI RAGAZZI
1952

Il Segretario dell'Assemblea
 Paolo Isrivan

Sezione delle Contrade

Registrato a Firenze il 6-8-19

SECRET

ESATI FURO GEN 76

LE DIRETTORE PROVINCIALE

INDEX

Sig. Maria Franca Cassarino

Registrato a Ragusa il

N.

Serie

Esatti Euro

La presente è foto-copia dell'originale.

giacente presso questo Ufficio

Foglio II 06/08/2024 N. 842 Serie 3

Dichiarazione N. Vol. N.

Si rilascia a richiesta dell'interessato Sig.

..... per gli usi

consentiti dalla Legge.

DISTINTA

Bollo T.S. Tot. €



Il Funzionario addetto (*)
Maria Franca Cassarino
Firma in delega del Direttore Provinciale
Nicola Lamedda (*)





STATUTO "SOCCORSO IBLEA ODV"

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1- E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata "Soccorso Iblea ODV" (d'ora in avanti Associazione).

A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV.

2- L'Associazione ha sede in Vittoria (RG) Via Monsignor Gurreri n. 26

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3- La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1- L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- finalità di assistenza sociale e socio sanitaria;
- fornire soccorso a soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico o familiare;
- fornire aiuti e soccorsi a comunità in stato di bisogno, quali, a mero titolo di esempio, soggetti di altre nazionalità, limitatamente alla sfera degli aiuti umanitari;
- prestare soccorsi in caso di calamità naturali e/o di altra natura. Anche a supporto delle attività di protezione civile locale e regionale;
- prestare ogni qualsi voglia forma di soccorso alla quale venga chiamata e per la quale disponga di idonea organizzazione di persone e mezzi.

2- L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

1- I soci hanno il diritto;

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

3- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro dei Soci.

1- Il numero dei soci è illimitato.

Art. 3 - SOCI

4- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

3- L'Associazione può avviare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella propria contabilità.

la cura, la degenza ed il trasporto di quanti necessitano di assistenza socio-sanitaria.

- organizzazione di servizi in favore di quanti necessitano di assistenza socio-sanitaria, anche tramite convenzioni con enti pubblici, strutture sanitarie, altre associazioni ed enti morali, per

svantaggiati;

- realizzazione e gestione di strutture sanitarie per la cura e la degenza di soggetti

- organizzazione di servizi infermieristici in ambito extra murario;

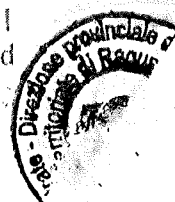
- realizzazione ambulatorio infermieristico;

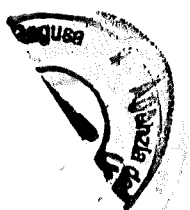
- organizzazione di servizio ambulanze;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

117/2017 al quale le attività dell'OdV sono ispirate.

per come previste, alle rispettive lettere sopra indicate, dall'art. 5, comma 1, del D. Leg.





I-Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente, per fini di solidarietà.

Art. 6 - VOLONTARI

4-1 soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

3- Perdono la qualifica di Socio, per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

2-Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

1-La qualifica di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
- per causa di morte;

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

2-1 soci hanno il dovere:

- di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti;
- di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

I soci che non abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto di patrimonio della stessa.

1- di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

2-1 soci hanno il dovere:

- di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di svolgere le attività comunemente concordate;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.



1944
1945
1946



3-Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

2-Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

1-L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

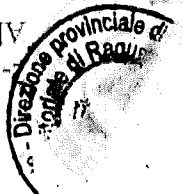
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo,
- l'Organo di Controllo;
- il revisore dei conti;

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4-L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

3-La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo, forfettario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.





Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- preva determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale del Terzo settore;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

Art. 9 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

9-Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascrivere sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

8-Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

7-La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente.

6-E ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

5-Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

4-Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.





1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9 eletti fra i soci.

2-I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2-In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3-Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4-Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a un giorno.

2-Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

3-Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4-Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascrivere sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
-Il Presidente;
-Il Vicepresidente;



Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - SEGRETARIO

- 1-Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- 2-E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 4 anni.
- 3-Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
- 4-In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- 5-In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - PRESIDENTE

- 1-Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- 2-Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3-Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - completare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

-Il Tesoriere;
-Il Segretario;



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti

Art. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

7-Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

6-Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5-L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica 4 anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

4-L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

3-Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

2-L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

1-L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Art. 17- ORGANO DI CONTROLLO

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 16 - TESORIERE





1-L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2-Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

Art. 21 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Beni mobili e immobili di proprietà;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Fondo di riserva;
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- Attività commerciali e produttive marginali;
- Quote sociali;

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

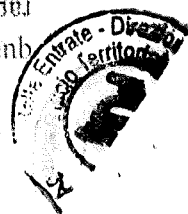
1-Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 20, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2-Tutto quanto costituisce il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

3-E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 19 - PATRIMONIO

Qualora lo ritenga opportuno ed in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

2-In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

1-Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste nell'art. 8.

Art. 22- SCIoglimento

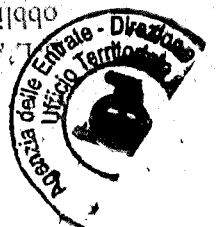
7-Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

6-Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea Indetta per la sua approvazione.

5-Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

4-Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1967

CHICAGO, ILL.

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

